



www.faib.it faib@confesercenti.it

Il MEF espropria ai gestori il rimborso accordato sui costi delle carte di pagamento elettroniche. Proclamate 24 ore di sciopero per il 6 febbraio prossimo



Il Ministero Economia e Finanza ha deciso di confiscare il rimborso che - dopo oltre 15 anni di trattative- il Governo aveva finalmente approvato ...

Segue a pag. 2

Faib Fegica e Figisc

Lettera al MISE e al MEF



Credito d'imposta a favore esercenti impianti distribuzione carburanti calcolato sul 50% commissioni addebitate per transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico ...

Segue a pag. 2

Faib Fegica e Figisc ad Italiana Petroli: urgente affrontare la sofferenza generata alle gestioni in questo inizio d'anno



Faib, Fegica e Figisc scrivono una nota unitaria indirizzata al Direttore rete e al Responsabile business & pricing Italiana Petroli SpA denunciando la sofferenza delle gestioni dovuta a mancati riconoscimenti di crediti liquidi ed esigibili maturati nei confronti dell'Azienda, quali transazione carte aziendali, buoni carburante, ...

Segue a pag. 3

Faib: la nuova disciplina di detrazione Iva costringe la nostra Categoria ad un iniquo doppio esborso.

Le Associazioni di categoria, Faib, Fegica e Figisc, in modo unitario hanno chiesto all'Agenzia delle Entrate di adoperarsi affinché la una norma, ...

Segue a pag. 4

Credito d'imposta per recupero costi delle transazioni elettroniche, Faib Fegica e Figisc chiedono incontro urgente al Governo

Con un telegramma urgente inviato ai competenti rappresentanti del Governo ...

Segue a pag. 4

Comunicato dei comitati di colore EG di Faib Fegica e Figisc del 16 gennaio 2019

I comitati di colore Eg di Faib Fegica e Figisc, riuniti in sede unitaria, hanno esaminato lo stato delle relazioni con l'Azienda e fatto il punto sull'applicazione dell'Accordo del 17 luglio 2018.

Segue a pag. 5

Accordo aziendale: contratto di commissione autostradale

Comunicato congiunto Faib-Fegica del 15.1.2019

leggi [il comunicato stampa su www.faib.it](http://www.faib.it)

Segue a pag. 5

Il MEF espropria ai gestori il rimborso accordato sui costi delle carte di pagamento elettroniche. Proclamate 24 ore di sciopero per il 6 febbraio prossimo

Il Ministero Economia e Finanza ha deciso di confiscare il rimborso che - dopo oltre 15 anni di trattative- il Governo aveva finalmente approvato con la precedente finanziaria in termini di credito d'imposta a favore dei Gestori, riconoscendo il maggiore livello di commissioni bancarie collegate alle transazioni con carte di credito, subito in ragione dello straordinario peso fiscale che grava sul prezzo dei carburanti.

E' quanto denunciano le Organizzazioni di categoria dei Gestori degli impianti di rifornimento carburanti -**Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio**- con una nota congiunta, già oggetto di un telefax urgente recapitato il 16 gennaio scorso ai **Ministri Di Maio e Tria ed ai Sottosegretari Galli e Garavaglia**.

Si tratta di una decisione del tutto ingiustificata -prosegue la comunicazione sindacale- ma anche gravissima perché pretende di cancellare arbitrariamente un atto politico pubblico frutto di un equilibrio motivato, attraverso espedienti tecnici unilaterali sottoforma di circolari ed emendamenti nascosti nel mucchio di quelli collegati alla conversione del Decreto semplificazioni.

Sarà bene ricordare che, al prezzo medio attuale della benzina (€/lt. 1,5 ca), **ogni 100 euro di commissioni** che il sistema bancario pretende dal Gestore, **66,59 euro sono generati dal tributo incassato dall'Erario**, vale a dire proprio dal Mef che quindi più di qualunque altro soggetto dovrebbe sostenere e prudentemente difendere tale provvedimento.

Quel provvedimento sul credito d'imposta che, partorito 13 mesi fa, i Gestori non hanno neanche potuto cominciare a spendere per i ritardi dell'Amministrazione, è stato reso persino tassabile ed è stato incassato nel frattempo dal monopolista Nexy che ha nel frattempo cominciato a raddoppiare il peso delle

commissioni, senza che né il Mef, né l'Antitrust, trovassero niente da ridire, nonostante le ripetute sollecitazioni.

A ciò si aggiunga l'**aumento esponenziale delle transazioni con carte di credito** causato dall'introduzione degli obblighi relativi alla **fatturazione elettronica**.

Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio -conclude il comunicato- proclamano le **prime 24 ore di sciopero per il prossimo 6 febbraio**.

Faib Fegica e Figisc

Lettera al MISE e al MEF

Credito d'imposta a favore esercenti impianti distribuzione carburanti calcolato sul 50% commissioni addebitate per transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico a partire dal 1° luglio 2018. Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 924-925. Criticità. Proclamazione sciopero nazionale e iniziative sindacali di protesta. Richiesta incontro urgente

Egredi Signori,

come è noto, la misura in oggetto è stata pensata ed introdotta con la legge finanziaria dell'anno passato, a parziale compensazione degli oneri di sistema aggiuntivi ricadenti sui Gestori, nello specifico in termini di commissioni bancarie sulle transazioni effettuate attraverso carte di pagamento elettroniche, in conseguenza dell'eccezionale peso fiscale che grava sul prezzo al pubblico dei carburanti.

E' appena il caso di sottolineare come per ogni 100 euro di commissioni che il sistema bancario pretende dal Gestore per le transazioni relative al rifornimento di benzina con carte di credito, 66,59 euro sono generati proprio dal tributo incassato dall'Erario.

Ciò che finisce al minimo per dimezzare il margine lordo anche percentualmente esiguo (2% ca del prezzo al pubblico) riservato ai gestori.

La suddetta misura, dopo lunghi anni di negoziato, è stata

FAIB Informa 1

finalmente introdotta, in modo strumentale, contestualmente alla normativa contenente i nuovi obblighi collegati alla fatturazione elettronica, anche in considerazione del previsto -e confermato dagli avvenimenti attuali- considerevole aumento di tale modalità di pagamento e del conseguente ulteriore aggravio di oneri per i Gestori.

La differenza tra il valore del 50% sul montante delle commissioni rispetto all'incidenza del peso fiscale (come detto, oltre il 65% del prezzo al pubblico) ha voluto poi prudentemente tenere conto di un certo livello di acquisti di altri prodotti (per la stragrande parte della rete di fatto del tutto irrilevanti, se non assente) che risultava tecnicamente impossibile separare dai carburanti.

Ciò premesso, le scriventi Federazioni hanno provato -tanto insistentemente quanto finora inutilmente- a sollecitare l'attenzione di codeste Istituzioni su alcune oggettive criticità (la norma, contrariamente agli impegni assunti in sede politica, non esplicita il carattere di non tassabilità del suddetto credito d'imposta; il "sistema bancario" -a cominciare dal monopolista Nexi S.p.A.- ha deciso già a gennaio 2018 di aumentare diffusamente, fino a raddoppiarlo, il costo delle commissioni, in questo modo appropriandosi del beneficio, pure in anticipo, del credito d'imposta rivolto ai Gestori) che vanificano nei fatti l'intenzione del Legislatore.

Persino i necessari provvedimenti attuativi dell'Amministrazione che avrebbero dovuto definire i termini operativi (codice tributo, modalità, documentazione, ecc.) attraverso i quali consentire l'utilizzo del credito d'imposta, al contrario lo hanno fortemente condizionato visto che, ad appena 48 ore dal primo momento utile per la sua spendibilità, la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.3/E del 14.1.2019, ha introdotto ex novo un vincolo del tutto assente in norma che limita l'applicazione del credito alle transazioni fatturate elettronicamente.

Infine, la scorsa settimana, i relatori nelle Commissioni

competenti hanno depositato a nome del Governo un **emendamento aggiuntivo all'Atto Senato 989 di conversione del Decreto Legge semplificazioni** ("Le disposizioni di cui al comma 924 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle sole cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.") **dall'esito, ove fosse approvato, del tutto iniquo e punitivo, concludendo l'opera di completa demolizione del provvedimento originariamente oggetto di impegno.**

Volendo tacere del fatto che, come in premessa ricordato, gli acquisti di altri prodotti sono già ricompresi nella valorizzazione forfetaria del 50% del totale delle commissioni, non v'è, infatti, chi non veda come l'introduzione di un tale emendamento comporterebbe l'ulteriore obbligo per l'esercente, assente anche questo nella norma, di dimostrare documentalmente che la transazione con moneta elettronica sia effettivamente collegata alla cessione di carburanti.

Cosa nell'attualità tecnicamente impossibile, né attraverso le ricevute delle transazioni, né attraverso i rendiconti delle società emittenti le carte, nessuno dei quali come è noto riporta la tipologia del prodotto oggetto del pagamento.

Appare così evidente come, malgrado il riferimento ai "consumatori finali" esplicitato nell'emendamento suddetto, le uniche transazioni che potrebbero essere computate ai fini del credito d'imposta, tornerebbero ad essere quelle fatturate elettronicamente, le sole dalle quali emerge il dettaglio del prodotto carburante, così come preteso dalla suddetta Risoluzione 3/E.

In definitiva, dal complesso degli avvenimenti sopra riassunti se ne ricava che **l'Amministrazione sembra impegnata ad adottare ogni strumento per ritrattare quanto convenuto in sede di Governo e sancito dal Parlamento, attraverso l'imposizione di nuovi vincoli e "tetti" di ogni genere a carico del Gestore, mentre -ad esempio- il sistema bancario nello stesso identico contesto viene lasciato**

libero, fuori da ogni regola e controllo, di intascare quel che più ritiene congruo per il soddisfacimento delle proprie aspettative, credito d'imposta o meno, fattura elettronica o meno, carburanti o meno.

Se a tutto quanto sopra evidenziato si aggiungano le criticità sulla detraibilità dell'IVA di dicembre 2018 già oggetto di specifica segnalazione all'Agenzia delle Entrate in data 18 gennaio u.s. (cfr. comunicazione allegata), oltre allo stato di estrema difficoltà e fibrillazione della Categoria (che, è bene ricordare, lavora letteralmente sulla strada) dovuta ai pesantissimi oneri organizzativi ed economici che si stanno scaricando su di essa in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa sulla fatturazione elettronica, non risulterà Loro difficile da comprendere la ragionevolezza della **richiesta di un incontro urgentissimo** nel corso del quale ottenere i necessari affidamenti, allo scopo di ripristinare l'effettività degli impegni a suo tempo convenuti.

Nelle more di tale incontro e con la esclusiva finalità di sostenere e favorire il confronto e la ricerca dialettica delle soluzioni che si rendono necessarie, le scriventi Federazioni informano di avere proceduto a **proclamare** attraverso apposita comunicazione diretta all'Autorità di garanzia per lo sciopero nei servizi di pubblica utilità, uno **sciopero nazionale di 24 ore dei Gestori degli impianti rifornimento carburanti sia di viabilità ordinaria che di rete autostradale**, fissato per la giornata del **6 febbraio prossimo**.

Faib Fegica e Figisc ad Italiana Petroli: urgente affrontare la sofferenza generata alle gestioni in questo inizio d'anno

Faib, Fegica e Figisc scrivono una nota unitaria indirizzata al Direttore rete e al Responsabile business & pricing Italiana Petroli SpA denunciando la sofferenza delle

FAIB Informa 1

gestioni dovuta a mancati riconoscimenti di crediti liquidi ed esigibili maturati nei confronti dell'Azienda, quali transazione carte aziendali, buoni carburante, note credito, proponendo la temporanea sospensione degli addebiti RID e del pagamento delle forniture saldate in Assegno circolare.

Le Associazioni contestano all'Azienda che nonostante le ripetute assicurazioni verbali, a tutt'oggi le partite Dare/Avere dei singoli Gestori registrano una totale assenza (da prima dell'inizio dell'anno) degli accrediti relativi al transato con carte Aziendali (ed assimilabili), ai buoni carburanti, ai conguagli, alle note di credito. Di contro, denunciano, l'Azienda ha continuato a procedere con addebiti (almeno fino ad un certo punto) delle fatture relative ai carburanti ritirati a Dicembre/Gennaio.

Nella missiva Faib, Fegica e Figisc lamentano che tale comportamento aziendale ha determinato e sta determinando una situazione di forte criticità finanziaria dei Gestori per uscire dalla quale non sono sufficienti le rassicurazioni e le iniziative estemporanee di qualche Gestore che, sua sponte, non onora il pagamento dei RID: **è necessario che l'Azienda -fino alla "normalizzazione" della situazione (e con i tempi necessari ai Gestori per effettuare le quadrature) sospenda l'emissione dei pagamenti e consenta -ai Gestori che pagano le forniture con Assegno Circolare- di continuare a scaricare.**

Inoltre viene contestato che alcune fatture relative a carichi del mese di Dicembre 2018, sono state inviate allo SDI -e da questi inoltrate ai Gestori- nel mese di gennaio 2019.

Come è noto -ed oggetto di una nostra comunicazione all'Agenzia delle Entrate- quelle fatture non saranno utilizzabili per chiudere l'Iva non essendo state consegnate entro il 31 dicembre e pertanto l'Iva non detratta potrà essere "spesa" alla scadenza del I Trimestre (16/5/2019) Tale situazione -non imputabile ai Gestori - si denuncia nella nota - sommata ai mancati rimborsi di cui sopra, se non interverranno fatti nuovi genererà un aggravio di costi ed una maggiore esposizione

finanziaria della quale l'Azienda dovrà farsi carico.

A fronte di queste difficoltà, Faib, Fegica e Figisc invitano pertanto Italiana Petroli ad assumere le iniziative di blocco dei pagamenti come inizialmente richiesto e fissare una riunione nel corso della quale condividere il percorso per definire le modalità attraverso le quali i Gestori potranno verificare l'esattezza del conto Dare/Avere e le modalità per il pagamento delle somme rilevabili a credito o a debito, e diffidano l'Azienda ad intraprendere ogni azione nei confronti dei Gestori che abbiano sospeso i pagamenti, così come ricorrere all'eventuale escussione di fidejussioni prestate a garanzia, potendosi ipotizzare l'indebito arricchimento da parte dell'Azienda ovvero danni da "procurato fallimento".

Faib: la nuova disciplina di detrazione Iva costringe la nostra Categoria ad un iniquo doppio esborso.

Le Associazioni di categoria, Faib, Fegica e Figisc, in modo unitario hanno chiesto all'Agenzia delle Entrate di adoperarsi affinché una norma, inutilmente vessatoria, trovasse un'adeguata interpretazione applicativa per la distribuzione carburanti.

Egregio dottore,
la vigente disciplina applicabile alle modalità di detrazione Iva, discende dall'applicazione dell'art. 14 del D.L. n.119/2018 che ha modificato il DPR n.100/1998, ha previsto che a far data dal 24 ottobre 2018 risulti possibile detrarre l'IVA sulle fatture ricevute purchè annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

La scelta operata dal legislatore di regolamentare in modo difforme la detrazione dell'iva nell'arco dell'anno sta generando notevoli problemi finanziari alla nostra Categoria che è soggetta ad

approvvigionamenti di carburanti nel corso di tutto l'anno per garantire con continuità e regolarità il servizio di pubblica utilità legato alla mobilità dei cittadini.

In questi giorni i Gestori degli impianti di distribuzione carburanti - stradali ed autostradali- stanno ricevendo, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), le fatture di acquisto relative alle forniture di carburante consegnate negli ultimi giorni del mese di dicembre 2018.

Tali fatture seppur datate e trasmesse dalle compagnie petrolifere nell'anno 2018, risultano consegnate al Gestore nell'anno 2019, a causa dei tempi tecnici richiesti prima dall'emissione e poi dalla procedura di recapito delle e-fatture.

Ciò comporta che il Gestore dovrà "utilizzare" nella liquidazione IVA del quarto trimestre 2018 (i distributori di carburanti liquidano l'Iva trimestralmente come regime naturale secondo l'articolo 74 comma 4, D.P.R. 633) che scade il prossimo 16 febbraio 2019, l'Iva a debito sul carburante ceduto negli ultimi giorni del mese di dicembre 2018, senza poter detrarre l'imposta già corrisposta al fornitore sul prodotto petrolifero acquistato.

Tale situazione, oltreché adombrare un contrasto con il principio di equivalenza (esigibilità e detraibilità) proprio dell'imposta, pone il Gestore in una condizione di squilibrio finanziario tale da condizionare l'attività nel suo complesso.

La considerazione che le detrazioni di Iva potranno avvenire in fase di liquidazione del primo trimestre 2019, non mette al riparo il Gestore dal dover anticipare all'Erario (per la seconda volta) somme a titolo di Iva già corrisposte al fornitore.

Inoltre, non potendo "utilizzare" come costi il totale delle fatture emesse e pagate al fornitore nel 2018 ma recapitate nel 2019, si determina, nei fatti, anche un insostenibile aumento della base imponibile per l'anno di imposta 2018.

Come segnalato nei diversi incontri con l'Agenzia delle Entrate il Gestore percepisce dalla attività commerciale di distribuzione di carburante per l'autotrazione, un margine medio pari a 0,030 €/lt. di carburante venduto (30,00 €/Klt): al netto dell'anticipazione al momento del pagamento della fattura al fornitore

FAIB Informa 1

del 100% circa dell'imposta sul prodotto acquistato. In ultima analisi il Gestore dovrebbe versare all'Erario l'IVA solo sul compenso percepito.

La situazione evidenziata, quindi, rischia di diventare fortemente penalizzante per la nostra Categoria che non percepisce la "ratio" di una norma che costringe ad un iniquo doppio esborso.

Proprio sulla scorte di tali considerazioni, nel mentre siamo a sollecitarle un incontro anche per altre questioni applicative, le saremmo grati se l'Agenzia ritenesse meritevoli di attenzione le condizioni di "disparità" appena accennate e si adoperasse affinché una norma inutilmente vessatoria per la nostra Categoria trovasse un'adeguata interpretazione applicativa.

Le scriventi Federazioni rimangono in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Credito d'imposta per recupero costi delle transazioni elettroniche, Faib Fegica e Figisc chiedono incontro urgente al Governo

Con un telegramma urgente inviato ai competenti rappresentanti del Governo (DOTT. GIOVANNI TRIA, MINISTRO MEF, ON.LE LUIGI DI MAIO, MINISTRO MISE, ON.LE MASSIMO GARAVAGLIA, SOTTOSEGRETARIO MEF, ON.LE DARIO GALLI, VICE MINISTRO MISE) le Federazioni hanno espresso forti preoccupazioni in ordine alla fruizione del credito d'imposta varato per sostenere il recupero dei costi delle transazioni elettroniche, anche in riferimento agli ulteriori oneri subentrati con la fatturazione elettronica.

Nella nota i Presidenti delle Federazioni rappresentano al Governo lo stato di fibrillazione in essere sulla rete e chiedono un urgente incontro per scongiurare un inevitabile sciopero nazionale.

leggi [il telegramma congiunto](#) su www.faib.it

Comunicato dei comitati di colore EG di Faib Fegica e Figisc del 16 gennaio 2019

I comitati di colore Eg di Faib Fegica e Figisc, riuniti in sede unitaria, hanno esaminato lo stato delle relazioni con l'Azienda e fatto il punto sull'applicazione dell'Accordo del 17 luglio 2018.

Alla fine dell'incontro unitario i comitati di colore hanno registrato e condiviso le diverse criticità più volte segnalate approvando un ordine del giorno sul quale intendono impegnare l'Azienda.

I comitati di colore EG Faib Fegica e Figisc denunciano la situazione di forte criticità delle gestioni, verificatasi fin dall'indomani del passaggio di proprietà delle aree di servizio dalla Esso italiana al gruppo anglo pakistano. La riunione unitaria fa seguito alle assemblee svolte dalle singole Federazioni su tutto il territorio Nazionale. Nel corso degli incontri territoriali sono emerse ulteriori problematiche legate all'applicazione dell'Accordo, malgrado i gestori abbiano ottemperato alle previsioni contrattuali, dalla rinuncia alla quota fissa alla rimodulazione del proprio margine. Di contro EG non solo non ha ancora provveduto ad ottemperare a quanto previsto e condiviso nell'Accordo ma ha attuato una strategia che ad oggi è fortemente lesiva per le gestioni. La politica di pricing, che posiziona l'azienda significativamente sopra i principali competitor, ha prodotto una contrazione media degli erogati intorno al 25% cui si somma la mancata manutenzione degli impianti e un'arretratezza dei sistemi di pagamento, cui l'azienda non ha messo mano, che penalizza fortemente l'operatività e l'attrattività delle aree. I comitati di colore hanno ribadito che in materia di prezzi al pubblico il quadro normativo di riferimento e i contenuti derivanti dall'Accordo sindacale del 17 luglio 2018 in modo inequivocabile lasciano libero il gestore di fissare il prezzo al pubblico e, allo stesso tempo, vietano al fornitore in esclusiva di obbligare il rivenditore a rispettare un prezzo

imposto. In caso contrario si determinerebbe -secondo il legislatore nazionale e comunitario- una decadenza dalla deroga ad effettuare singole transazioni senza ottenere, in via preventiva e su tutti gli atti, la piena conformità ai trattati dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE 330/2010.

Alla luce del richiamato disposto normativo, Faib Fegica e Figisc, richiamano l'azienda al rispetto dell'Accordo ed intimano l'immediata interruzione di indebite pressioni in materia di "prezzo massimo" normato all'art. 4 e regolamentato al successivo art 8, evidenziando in caso di persistente condotta anticoncorrenziale che si vedrebbero costrette a segnalare la pratica all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato oltre che agli organi competenti della Direzione della Concorrenza della UE affinché sanzioni tali comportamenti assunti in violazione della norma e dello stesso Accordo tra le parti. Di conseguenza, le Federazioni, dopo avere chiarito tale aspetto, riaffermano, in materia di prezzi al pubblico, la validità della piena e incontestabile facoltà del gestore di fissare autonomamente il proprio prezzo al pubblico. Allo stesso tempo Faib Fegica e Figisc riaffermano all'Azienda che tali condizioni economiche sono intese- ai sensi dell'Accordo del 17 luglio 2018, art. 7 punto B) quali condizioni minime riconosciute nell'esclusiva disponibilità del gestore. Ne consegue, nel rispetto della normativa di settore, e dell'intangibilità del margine pattuito ai sensi della legislazione vigente- D. Lgs.32/98, L. 57/2001, L. 27/2012- che non si determina alcuna violazione del suddetto accordo nel caso in cui il superamento del prezzo massimo sia dovuto a diminuzioni del prezzo raccomandato o a variazioni di imposte/tasse fino ad esaurimento delle giacenze, realizzandosi al contrario una violazione dell'Accordo nel caso in cui l'azienda ne impedisse il libero conseguimento.

I comitati di colore EG di Faib Fegica e Figisc, nel riaffermare la loro piena condivisione dei contenuti economici e normativi previsti dall'accordo del

FAIB Informa 1

17 luglio 2018 diffidano l'Azienda ad attenersi ai contenuti dello stesso e invitano i gestori associati ad applicare puntualmente l'Accordo, ivi compreso, sotto forma di protesta, il prezzo massimo; chiedono al MISE di aprire la vertenza collettiva ai sensi del D.lgs. 32/98 art. 1 comma 6; proclamano lo stato di agitazione dei gestori e in assenza di un segnale tempestivo e concreto nei confronti dei temi posti da un lato calendarizzano azioni di contestazione e di chiusura degli impianti, entro la prima metà del mese di febbraio, dall'altra valutano di assumere la decisione di sospendere la parte dell'Accordo relativa ai prezzi al pubblico. Infine il comitato di colore Eg delle tre Federazioni chiama in causa nuovamente la Esso italiana, ritenendola la principale responsabile dell'attuale situazione di dumping contrattuale e proporrà di allargare la protesta a tutti gli impianti a marchio Esso che ad oggi non applicano l'accordo, a prescindere dai proprietari degli impianti, e si sottraggono alla normativa.

Accordo aziendale: contratto di commissione autostradale

Comunicato congiunto Faib-Fegica del 15.1.2019

leggi [il comunicato stampa](#) su www.faib.it